



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO

Sezione Civile

Il Tribunale di Trento, nella persona del Giudice monocratico dott. Bradamante ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 336/2026 promossa da:

avv. MARCO FRANCO, C.F. **C.F._1**, residente in Venezia. – 30121, Cannaregio 2122, in proprio ed in qualità di socio dell'A.S.D. Ski Team Fassa, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Gianni del Foro di Venezia, presso il cui studio in Venezia – 31024, San Marco 3856, è elettivamente domiciliato;

ricorrente

contro

SKI TEAM FASSA A.S.D., CF: **P.IVA_1** e P. IVA: **P.IVA_2** con sede legale in San Giovanni di Fassa, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, sig. **CP_1**, difesa e rappresentata dall'avv. Simone Cecchin del Foro di Vicenza, con domicilio eletto in Asolo, via Palladio n. 1, come da procura in atti;

resistente

CONCLUSIONI:

per parte ricorrente: come da ricorso del 16.02.2026 ribadite all'udienza del 27.05.2025:

"IN VIA PRELIMINARE:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 273 e/o 274 c.p.c., disporre la riunione del presente giudizio a quello cautelare iscritto al n. 37/2026 R.G., pendente avanti al medesimo Tribunale (Dott.ssa Enrica Poli), avente ad oggetto l'istanza di sospensione della deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 24.11.2025 e di radiazione del socio ricorrente, assunta in data 23.12.2025 dal Consiglio Direttivo, impugnate anche con il presente atto e ciò in ragione di un'evidente ipotesi di connessione soggettiva e oggettiva, nonché di un rapporto di strumentalità necessaria tra la tutela cautelare invocata e il merito qui instaurato, onde evitare contrasti tra giudicati e favorire l'economia processuale.

NEL MERITO:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: previo accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 c.c. di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione della deliberazione impugnata (23.12.2025 e 05.02.2026) nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati, nessuno escluso, e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede:

a) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità per i motivi meglio descritti in narrativa - con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione dell'assemblea dei soci tenutasi a Sen Jan di Fassa il 5.2.2026, nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura di esclusione del socio, ivi comprese la deliberazione del Consiglio Direttivo del 23.12.2025, per violazione di legge e/o dello Statuto sociale;

b) Accertare e dichiarare l'invalidità per i motivi meglio descritti in narrativa - con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione dell'assemblea dei soci tenutasi a Sen Jan di Fassa il 24.11.2025, per violazione di legge e/o dello Statuto sociale;

Per l'effetto di quanto sopra:

c) ordinare alla A.S.D. Ski Team Fassa convenuta l'immediata reintegra del socio in tutti i suoi diritti associativi;

d) nominare, stante il palese conflitto di interessi degli Amministratori, un commissario straordinario che assuma la gestione ordinaria e straordinaria della A.S.D. Ski Team Fassa.

Con condanna alle spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria ci si riserva di formulare ogni istanza nei termini di legge all'esito della difesa avversaria".

per parte resistente: come da comparsa di costituzione del 27.03.2026 ribadite all'udienza del 27.05.2025:

"IN VIA PRELIMINARE: *Attesa la clausola compromissoria di cui all'art. 25 Statuto e la competenza dell'Arbitro Unico ivi indicato, dichiarare la propria incompetenza a decidere la controversia in oggetto.*

Rigettare l'istanza di sospensione delle delibere oggetto di giudizio, stante l'incompetenza dell'adito Giudice e l'insussistenza dei presupposti di legge.

NEL MERITO: *Rigettare tutte le domande del ricorrente siccome inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto.*

IN OGNI CASO: *Spese e compenso professionale del presente giudizio, anche ex art.96 cpc. interamente refusi con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.*

IN VIA ISTRUTTORIA: *Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sulle circostanze di cui in narrativa con riserva di capitolazione e di indicazione dei testimoni nei concedendi termini".*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.02.2026 l'avv. Marco Franco ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale A.S.D. Ski Team Fassa per ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della delibera di radiazione assunta nei suoi confronti in data 23.12.2025, in seno al Consiglio Direttivo, e in data 05.02.2026 dall'Assemblea dei soci, con ordine alla A.S.D. Ski Team Fassa di immediata reintegra del socio in tutti i diritti associativi, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo.

A.S.D. Ski Team Fassa si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 27.03.2026, formulando eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande del ricorrente.

All'udienza del 27.05.2026 le parti hanno dato atto della pendenza, dinanzi all'intestato Tribunale, di procedimento cautelare e hanno preso posizione sull'eccezione di incompetenza. In particolare, la difesa del ricorrente ha contestato l'operatività della clausola compromissoria, in quanto la controversia sarebbe inerente allo "status" di socio e pertanto, trattandosi di diritti indisponibili, sarebbe sottratta alla competenza arbitrale. La difesa della resistente ha invece insistito per la pronuncia di incompetenza.

Ritiene il Giudice che l'eccezione di incompetenza sia fondata. L'art. 25 dello Statuto, rubricato *"Clausola compromissoria"*, così recita: *"Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione, gli organi sociali o il liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Controparte_2 o dell'Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente [...]. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva a cui la Società partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti"*: dal tenore letterale si evince che i soci hanno inteso includere tutte le possibili controversie societarie, ivi comprese le impugnative delle delibere d'assemblea, nella competenza arbitrale irrituale, ad eccezione delle sole controversie che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso. Quanto alla natura disponibile dei diritti oggetto della controversia, giova richiamare la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui *"sussiste la compromettibilità in arbitri, anche non rituali, della controversia relativa all'esclusione del socio [...]*,

atteso che la stessa involge interessi individuali del socio stesso e perciò disponibili”, tenuto conto che nel caso di specie si lamentano violazioni di previsioni poste a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest’ultimo disponibile e rinunciabile (cfr. Tribunale Avezzano, n. 227 del 09.05.2025; Cass. Civ., Sez. VI, n. 1434 del 25.06.2014).

A tale stregua, osservato che trattandosi di arbitrato irrituale non trova applicazione il disposto di cui all’art. 819 ter c.p.c., il ricorso deve essere rigettato per non decidibilità della causa promossa dinanzi al Giudice ordinario. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita:

- rigetta il ricorso per non decidibilità della causa promossa dinanzi al Giudice ordinario.

Trento, 05.06.2026.

Il Giudice

I.Bradamante